



COMUNICATO UFFICIALE N. 294 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i CC.UU. n. 209/AA, 210/AA, 211/AA, 212/AA, 213/AA, 214/AA, 215/AA, 216/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Armando TURTORO e della società A.S.D. TURTORO avente ad oggetto la seguente condotta:

ARMANDO TURTORO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Turtoro, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Russo Claidy nella gara del Campionato Giovanissimi Provinciali del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Valle Telesina - Turtoro del 13.1.2018; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Turtoro in occasione della gara del Campionato Giovanissimi Provinciale del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Valle Telesina – Turtoro del 13.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Russo Claidy, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. TURTORO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente sig. Armando Turtoro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Armando TURTORO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TURTORO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando TURTORO, e di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Giovanissimi Provinciali per la stagione sportiva 2018/2019 e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TURTORO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. REBOCCO avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. REBOCCO, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Jorge Manuel DELGADO GARCIA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. REBOCCO dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal difensore munito di procura speciale, per conto della società A.S.D. REBOCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REBOCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO NOVESE avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CALCIO NOVESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta del calciatore BARROS GUIMARAES PEDRO VINICIUS, in violazione dell'art.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 6 delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD Calcio Novese dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal difensore munito di procura speciale, per conto della società A.S.D. CALCIO NOVESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO NOVESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Ottaviano DEL MORO, Roberto LEONI, Nisio DI NISIO e della società A.S.D. ATLETICO LEMPA avente ad oggetto la seguente condotta:

OTTAVIO DEL MORO, allenatore di base, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art.23 comma 2 delle NOIF, in relazione a quanto previsto dall'art.40 lettera Da del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito nella stagione sportiva 2017/2018 l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETICO LEMPA partecipante al campionato di prima categoria girone D Abruzzo al Sig. LEONI Roberto persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

ROBERTO LEONI, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. ATLETICO LEMPA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.40 lettera Da del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETICO LEMPA partecipante al campionato di prima categoria girone D Abruzzo stagione sportiva 2017/2018 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

NISIO DI NISIO, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2017/2018) della società A.S.D. ATLETICO LEMPA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.40 lettera Da del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art.39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. LEONI Roberto persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLETICO LEMPA partecipante al campionato di prima categoria girone D Abruzzo stagione sportiva 2017/2018;

A.S.D. ATLETICO LEMPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ottavio DEL MORO, Roberto LEONI, Nisio DI NISIO e Daniele DE

GIORGIS in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO LEMPA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ottavio DEL MORO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LEONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Nisio DI NISIO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LEMPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 18 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD LAUSDOMINI C5 2014 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 159/AA del 14 febbraio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD LAUSDOMINI C5 2014 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 159/AA del 14 febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società LE PALME S.S.D. A R.L. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 164/AA del 15 febbraio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società LE PALME S.S.D. A R.L. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 164/AA del 15 febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. BOVOLONE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 170/AA del 25 febbraio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. BOVOLONE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 170/AA del 25 febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. DI ROBERTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 173/AA del 27 febbraio 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. DI ROBERTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 173/AA del 27 febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina